



Avv. Salvatore Esposito

STUDIO LEGALE

Via Libertà n° 132/134 – 80055- Portici (Na)

Tel./Fax: 081.3412938– Cell.: 3891692094

E-mail: avv.salespo@libero.it

Pec: salvatoreesposito1@avvocatinapoli.legalmail.it

Originale

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per: il Sig. **ROCCO RAFFAELE**, nato a **NAPOLI (NA)**, il giorno **07/07/1995** e residente in **PORTICI (NA)** alla **VIA LIBERTÀ n° 156** - C.F.: **RCCRFL95L05F839R** - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Esposito, del foro di Napoli (C.F.: SPSSVT77L01F8P9S) sito in Portici (NA) alla via Libertà n° 132/134 - Sede Territoriale Uil Scuola - giusto mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax: **081/3412938** oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **salvatoreesposito1@avvocatinapoli.legalmail.it**

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** – in persona del Direttore Generale *p.t.* – **ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ORSINI”** – in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*, tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**, sita in **BOLOGNA (BO)**, alla **VIA ALFREDO TESTONI n° 6**.

Oggetto: Impugnativa di licenziamento-Impugnativa provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato di “collaboratore scolastico”. Impugnativa del decreto di rettifica del punteggio - azione di accertamento dell'illegittimità del decreto



di rettifica del punteggio. Disapplicazione e/o annullamento del decreto di rettifica del punteggio assegnato dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 da parte dell'Istituto Comprensivo "L. Orsini" di Imola, prot. 7382 del 06/10/2021. Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità dell'integrale punteggio per servizio finora svolto.

PREMESSO IN FATTO

- Il Sig. Rocco Raffaele, odierno ricorrente, è inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di **collaboratore scolastico**. In particolare il ricorrente risultava essere stato collocato in terza fascia con il punteggio di 8,80 nel profilo di assistente amministrativo, di 8,80 nel profilo di assistente tecnico e di **13,30 nel profilo di collaboratore scolastico** (cfr. doc.1, domanda di inserimento III° fascia ATA);
- Tali punteggi venivano attribuiti al ricorrente dalla Amministrazione scolastica sulla base di titoli culturali posseduti, ed in particolare per servizi svolti presso Istituti Paritari a far data dal 02/09/2018 al 31/08/2020 (cfr. doc. 2, attestato di servizio);
- In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie di istituto e del punteggio attribuito, in data 15/09/2021, il sig. Rocco Raffaele stipulava con il Dirigente Scolastico dell'I.C. "L. Orsini" di Imola, contratto di collaboratore scolastico per 18 ore settimanali con decorrenza dal 15/09/2021 al 30/06/2022;
- In data 06/10/2021, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rosanna Neri, con decreto prot. 089/06/10/2021, rettificava il punteggio del sig. Rocco Raffaele, portando da punti 13,30 per il profilo di collaboratore scolastico a punti 7,30, nonché da punti 8,80 per i profili di assistente amministrativo ed assistente tecnico a punti 7,60, adducendo quale motivazione la mancanza di contributi previdenziali versati nel periodo di lavoro presso Istituti Scolastici Paritari (cfr. doc. 3, decreto di rettifica punteggio);
- Contestualmente alla citata decurtazione dei punti attribuiti per servizi, la Dirigente Scolastica comunicava al ricorrente anche la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 06/10/2021 (cfr. doc. 4, revoca del contratto);



- Su fattispecie analoghe, diverse pronunce dei giudici di merito, richiamandosi precedenti conformi, hanno statuito che, ai fini della valutazione del punteggio l'istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell'effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo, parziale oppure anomalo, non può essere imputabile al lavoratore;
- Inoltre, non ricorre alcuna ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal C.C.N.L. in materia di conferimenti a termine, con conseguente violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso ex artt. 1373 e 2119 c.c. nonché dell'art 13 C.C.N.L. Scuola applicato (cfr. doc. 5, C.C.N.L. Scuola);
- Appare evidente, dunque, l'interesse del sig. Rocco Raffaele, ad agire in giudizio al fine di ottenere la conferma dell'originario punteggio di 13,30 per il profilo collaboratore scolastico, nonché di punti 8,80 per i profili di assistente tecnico ed assistente amministrativo, così come attribuiti dalla nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, illecitamente modificati;
- A tal fine, si richiede la disapplicazione dei provvedimenti sia di risoluzione del rapporto di lavoro nonché di rettifica del punteggio della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto III fascia A.T.A., a mezzo dei quali il punteggio attribuito al profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico ed assistente amministrativo venivano modificati *in peius*;
- L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, ritiene meritevole di tutela d'urgenza il diritto *de quo* considerato che, in assenza di provvedimento cautelare, l'odierno ricorrente potrebbero subire un notevole ed irreparabile pregiudizio essendo privato del diritto di usufruire del miglior punteggio dovutogli che gli consentirebbe di ottenere la nomina per altri incarichi lavorativi in altri istituti.

IN DIRITTO

L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto comminato dall'Istituto Comprensivo n° 7 "L. Orsini" in data 06/10/2021, così come il decreto di rettifica del punteggio dalla graduatoria di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024,



disposto dalla Dirigente Scolastica, sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati. Con il presente atto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dei suddetti provvedimenti, onde ottenerne la disapplicazione, **con conseguente reinserimento nel posto di lavoro e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato**, fondando le sue pretese sulle seguenti e concordanti osservazioni in fatto ed in diritto. A tale scopo, si espone quanto segue:

In via preliminare:

II. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Nella vicenda *de quo* appare chiaramente che i provvedimenti dirigenziali impugnati, concernenti le graduatorie e finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, ma di provvedimenti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (cfr. T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

Orbene, l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Inoltre, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Tuttavia la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale. Infatti, ai sensi del comma 4 del citato art. 63,



“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la **Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016**, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al **punto 4.3** della citata pronuncia, si chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, **occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.**

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso che qui rileva, il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio concerne il diritto del ricorrente ad riottenere il punteggio corretto, epurato da illegittime decurtazioni nonché il ripristino del rapporto di lavoro interrotto per effetto di un atto illegittimo del datore di lavoro. Dunque, la competenza non può che essere riconosciuta in capo al Giudice Monocratico in funzione di Giudice del lavoro.

II. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c.,



in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio (cfr. Cass civ. n. 21562/07).

Tale orientamento è stato confermato anche da recenti pronunce del Giudice delle leggi, in particolare si riporta quanto osservato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 3087/17, secondo la quale: *"...il criterio di collegamento della "sede dell'ufficio" al quale il dipendente è o era addetto, ... è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell'amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego"*.

Sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte, appare evidente che nel caso in esame la competenza territoriale per la controversia in parola sia da attribuirsi alla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Bologna, poiché il Sig. Rocco Raffaele prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo "L. Orsini" di Imola, ove risultava in assegnazione provvisoria.

II.1) SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE TRA LE PARTI, INQUADRAMENTO E C.C.N.L. AD ESSO APPLICABILE.

Sempre in via preliminare è opportuno richiamare l'attenzione dell'On.le Giudice del lavoro sulla circostanza che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il decreto Lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto c.d. "contrattual-privatistico", pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione/datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche.

Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro.



Pertanto, sul punto occorre rilevare che risulti pacifico che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Più precisamente, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti si sostanzia in un rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il C.C.N.L. del Comparto Scuola.

Nel merito:

III. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Dal punto di vista formale, nel caso che qui rileva, i decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione del rapporto di lavoro, assunti dalla Dirigente Scolastica, risultano viziati poiché non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di **avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990**.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per **espressa violazione dell'art. 7 della legge 241/1990** (cfr. T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittimo il provvedimento di rettifica nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo punteggio nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il periodo 2021/2024.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di rettifica che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al



procedimento amministrativo. Gli **artt. 7 e 8 della legge 241/90**, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato, odierno ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, quanto gli veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. Ciò anche in virtù di quanto stabilito dalla già menzionata legge 241/90, **all'art. 10-bis** sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. **All'odierno ricorrente ciò è stato completamente negato.**

Tantomeno, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 *octies*, della legge 241/1990, *“posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto”* (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Orbene, nel caso di specie il Decreto del 06/10/2021, con cui la Dirigente Scolastica ha provveduto, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del triennio 2021/2024, a tutt'oggi in essere, **non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.**

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2024, nel profilo Collaboratore



Scolastico, il corretto punteggio di 13,30 e nei profili Assistente tecnico ed Assistente Amministrativo il punteggio di 8,80, erroneamente rettificati.

IV. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 6, D.M. 640/2017.

Dall'esame del decreto impugnato emerge che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dal sig. Rocco, viene ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Paritario "Beauty School", scuola dell'infanzia primaria, con sede in Angri (SA), alla via Cupa Mastrogennaro n. 11, nel seguente periodo a far data dal 02/09/2018 al 31/08/2020.

Orbene, il sig. Rocco, nel periodo indicato ha prestato regolare servizio in qualità di collaboratore scolastico presso l'indicato Istituto Paritario, così come si evince dal certificato di servizio prot. N. 244 del 31/08/2020, allegato in atti. Tale atto, specifica che i contributi previdenziali sono stati versati all'INPS di Nocera Inferiore (SA). Infatti, il ricorrente era assunto con regolare contratto, così come risulta da ricevuta di **comunicazione obbligatoria UniLav** (cfr. doc. 6, comunicazione UniLav).

L'inquadramento era avvenuto con la qualifica di collaboratore scolastico a tempo parziale di tipo orizzontale. L'importo iniziale mensile della retribuzione globale di fatto era pari ad Euro 330,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali operate per legge. L'orario di lavoro era di 6 ore settimanali, come previsto da CCNL.

A dimostrazione della circostanza che il servizio risulta effettivamente prestato, l'istante produce:

- Lettera di assunzione della Beauty School S.r.l. (cfr. doc.7);
- Ricevuta di Comunicazione UniLav;
- buste paga dal 02/09/2018 al 31/08/2020 (cfr. doc. 8);
- Certificato di Servizio rilasciato dall'Istituto Paritario;
- CUD 2019 e 2020 (cfr. doc. 9);
- Estratto Bonifici di pagamento stipendi ai dipendenti UniEmens (cfr. doc. 10);



- Verbale di Conciliazione Sindacale tra l'Istituto ed il lavoratore (cfr. doc. 11).

Il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale ATA, nella tabella A1 di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: *"Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta"*. Nel caso *de quo*, il sig. Rocco ha prestato regolare servizio retribuito, svolto presso l'Ist. Par. "Beauty School" di Angri, confermato dal certificato di servizio, lettera di assunzione, storico dei bonifici di pagamento stipendi, CUD e buste paga.

Oltretutto, il provvedimento in parola va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici, all'assolvimento da parte di questi di un onere, nella specie quello previdenziale, che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, in un caso analogo a quello per cui è causa, il quale, confermando la precedente sentenza del T.A.R., riteneva che: *"è illegittima la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, **finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza.**"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).



Con la predetta pronuncia il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto (nel caso che ci occupa, l'Istituto Paritario "Beauty School") può produrre l'effetto di portare alla revoca del riconoscimento di Istituto Parificato, ma non è di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, per cui fa fede la certificazione del responsabile, né della mancata esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio.

Infatti, la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, **essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato**, rispetto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente evidenziato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi effettivamente svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e riduzione delle possibilità di accedere ad incarichi temporanei e/o definitivi successivi.

Tornando al caso in esame, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sig. Rocco è in possesso di certificazione di servizio Registro Certificati n. 244 del 31/08/2020 proveniente dall'Istituto legalmente riconosciuto di Angri, mediante la quale si attesta che il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso detto istituto negli anni scolastici 2018/2020.



Per le ragioni sopra espresse, il sig. Rocco chiede, previa disapplicazione del decreto di rettifica punteggio definitivo e di risoluzione del rapporto di lavoro del 06/10/2021, la convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024.

V. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESERCITATA DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, il Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza temporanea, svolge i controlli in merito alle dichiarazioni rese degli aspiranti. Tali controlli devono riguardare il complesso delle attestazioni rese dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

In caso di mancata convalida dei dati forniti, il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, D.M. n. 59/2008. Ossia, procede alla rideterminazione dei punteggi della corrispondenti aree di laboratorio, limitatamente al profilo di assistente tecnico, nonché alla rideterminazione della posizione assegnata al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone comunicazione al candidato ed alle istituzioni scolastiche interessate.

Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda e la consegna del certificato di servizio, spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato. L'interessato cioè può limitarsi a "dichiarare", mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la "documentazione" a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.



Come detto sopra, il controllo deve riguardare il complesso delle attestazioni fornite dall'aspirante. Nel caso di aspirante assistente amministrativo o collaboratore scolastico i "titoli posseduti" ed i "servizi prestati" risultano quelli di cui all'Allegato A1 al DM citato, tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in Scuole non statali paritarie.

Pertanto, **il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva**, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario.

Del resto non compete certo al dirigente scolastico dell'Istituto che stipula il contratto, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da scuole pubbliche ancorché non statali, né tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto.

La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi si fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato inserito in graduatoria. **La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente.** Infatti, tale circostanza non è espressiva di alcuna esperienza o capacità acquisita dal candidato e, in ogni caso, risulta estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni.

Si consideri inoltre che il dirigente scolastico non motiva minimamente il perché non attribuisca rilevanza al certificato di servizio esibitogli, affermando chiaramente che la mancanza dei contributi previdenziali è assunta a presupposto del decreto di rettifica. Né avrebbe pregio addurre a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata, poiché anche in ipotesi di carenza radicale, come sostiene la giustizia amministrativa, *"Il certificato di servizio rilasciato*



dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi di insegnamento agli effetti di cui all'art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124".

Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma **non può dare ingresso con effetto di automatismo alla riduzione del punteggio di immissione nelle graduatorie permanenti.**

A rigore, il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi dell'art. 7 comma 5 D.M. 640 30/08/2017, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a contestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.

Dunque, l'illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al D.M. 640/17. Pertanto, la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi degli artt. 7 ed 8 del suddetto decreto che disciplina le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie di terza fascia.

VI. NON RICORRENZA DI ALCUNA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI RECESSO ANTICIPATO TIPIZZATE DAL CCNL IN MATERIA DI CONFERIMENTI A TERMINE

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti, di cui quelli in prosieguo non costituiscono neppure tacitamente rinuncia, va ulteriormente osservato che una volta perfezionato il contratto di lavoro subordinato con la P.A., quest'ultima si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:

"Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.



3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 3276 del 2009).

Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il M.I.U.R. che a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con il ricorrente, ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato.

Ne consegue che il recesso esercitato dal Ministero dal contratto comunicato al ricorrente, deve ritenersi **illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e non ricorrenti nel caso di specie.**

Si osserva ulteriormente che, l'illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere che l'Istituto Comprensivo abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non rispondenza a vero della dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto.

A tale conclusione la Dirigente Scolastica, come evincibile nelle premesse del decreto di risoluzione, ha ritenuto di dovere pervenire non considerando valida le certificazioni pervenute dalla Scuola Paritaria.

Parimenti, il C.C.N.L. Scuola *ratione temporis* applicabile, all'art 13 co. 9, non contempla fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso *de quo*.

Sotto altro profilo, non si comprende come una omissione contributiva, imputabile all'istituto scolastico presso il quale il ricorrente aveva in passato prestato servizio, possa inficiare il servizio dichiarato dallo stesso nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia A.T.A.!



Inoltre, è stato prodotto al tempo della domanda, regolare certificato di servizio proveniente dallo stesso istituto paritario, atto che in un giudizio di accertamento del rapporto di lavoro sarebbe stato sufficiente a surrogare qualsivoglia prova testimoniale, assicurando la piena soddisfazione della pretesa attorea.

VI. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Come già eccepito in precedenza, nel caso in esame, non sono stati rispettati i termine per l'esercizio dei poteri di controllo dal parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina.

Più precisamente, è fatto obbligo alla P.A. di dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli, mentre nel caso di specie non è stata osservata la procedura poiché **mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rettifica è stata notificata al ricorrente**, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio.

A ciò si aggiunge un ulteriore motivo di illegittimità del decreto impugnato, consistente nel fatto che la Dirigente Scolastica ha dato **immediato carattere di definitività al provvedimento, mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo** al decreto di rettifica del punteggio.

Infatti, il **D.M. n. 640/2017, all'art. 9**, prevede che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo. Pertanto, **il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.**

Anche alla luce della normativa richiamato, se ne desume la totale inosservanza della procedura prevista, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di



cui all'art. 9 D.M. n. 640/2017, incorrendo in una chiara violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

VII. SUL DANNO SUBITO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del sig. Rocco Raffaele, un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, l'I.C. "L. Orsini" con decreto dirigenziale del 06/10/2021, provvedeva alla rettifica del punteggio ed alla risoluzione del contratto del ricorrente stipulato sino al 30/06/2022 per 18/36 ore settimanali.

Successivamente alla rettifica del punteggio, **il ricorrente ha visto sensibilmente ridotte le possibilità di stipulare ulteriori contratti come personale ATA**. Infatti, il sig. Rocco non ha ottenuto più alcun contratto di lavoro relativo a supplenze brevi, in considerazione del ridotto punteggio illecitamente attribuitogli.

Da ciò si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave **danno da perdita di chance**, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche relativamente ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nelle prossime graduatorie, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale. Infatti, **se**



l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni.

Questo è quanto stabilito dalla pronuncia della **Sprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, con la nota **sentenza n. 7842/1994**, ove si chiarisce che: *“la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, **lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.**

Inoltre in numerose pronunce del Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008, si chiarisce che in tali circostanze l'istante non è tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in *re ipsa*, e va commisurato, in via equitativa, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione, detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro. **Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.**

Il ricorrente, pertanto, sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità, ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale **riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.**



VIII. RICONOSCIMENTO GIURIDICO SERVIZIO PRESTATO

Parimenti di rilievo è il riconoscimento del punteggio giuridico maturato. Si precisa che per accedere alla I° fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni prestatO in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. oltre, ovviamente, al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Sul punto occorre ribadire i vantaggi derivanti dall'inserimento nella prima fascia, c.d. Graduatoria permanente o "A.T.A. 24 mesi", che è la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. Vi si accede con 24 mesi di servizio svolto nelle scuole statali per il profilo di interesse. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni U.S.R. pubblica il decreto relativo alla propria regione).

Appare evidente, dunque, l'interesse del ricorrente al **riconoscimento del punteggio che egli avrebbe maturato sino al 30/06/22**, se non fosse intervenuto il provvedimento illecito di rettifica e di licenziamento.

IX. SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

Il provvedimento ex art. 700 ha natura esclusivamente cautelare, tendente a tutelare in via preventiva e provvisoria i diritti da far valere poi in via ordinaria.

Dunque, l'ambito di applicazione del procedimento in questione trova i suoi limiti nella finalità consentita che impone l'emissione di un provvedimento idoneo ad



assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, con la conseguenza eventuale di una pronuncia che non soddisfi integralmente l'interesse che nel ricorso si postula meritevole di tutela, in quanto ciò si verifica solo a seguito del successivo giudizio di merito. Orbene, si rileva altresì, che ai fini dell'emissione ex art. 700 c.p.c., occorre che siano sufficientemente provati i requisiti del *pregiudizio imminente ed irreparabile* e del *fumus boni iuris*, ambedue sussistenti nella fattispecie *de qua*.

Riguardo al *fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

Il dato che occorre sottolineare è che, sulla scorta dell'allegata documentazione, l'irreparabilità del pregiudizio che si sta creando incide sul ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi di carattere patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la sfera del diritto al lavoro del ricorrente nel caso di ritardata pronuncia dell'On.le Giudicante.

Di qui la necessità per il ricorrente di ottenere un provvedimento cautelare che gli consenta di ottenere la reintegra del punteggio riconosciuto prima dell'emissione del provvedimento di rettifica impugnato.

Ai fini di una adeguata tutela dei diritti del ricorrente appare necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultimo con immediatezza. Infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito, il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Sussiste, quindi, l'interesse ad ottenere una pronuncia sul diritto ad ottenere il giusto punteggio in graduatoria poiché il ricorrente è precario, senza occupazione, e dunque ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il



riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio maturato e a maturarsi fino al 30/06/2022, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto, come sopra rappresentato. Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Per tutte le motivazioni sopra esposte il Sig. Rocco Raffaele, come sopra rappresentato difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, previa gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi dell'art. 414 e dell'art. 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare ed urgente:

1) Voglia l'On.le Giudice adito, con decreto *inaudita altera parte* o con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza e previa assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per i motivi innanzi esposti, accogliere il presente ricorso **e per l'effetto;**

- **accertare e dichiarare l'illegittimità**, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 7382 del 06/10/2021 disposto dall'Istituto Comprensivo "L. Orsini" di Imola e del decreto di rideterminazione del punteggio dalla graduatoria di III° fascia ATA, a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosanna Neri e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei



provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, **e per l'effetto;**

- **condannare** l'Istituto scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli alla rideterminazione del punteggio del Sig. Rocco Raffaele nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 30/06/2022, per il profilo di collaboratore scolastico;
- **condannare** l'istituto resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo "L. Orsini" di Imola, per n° 18/36 ore settimanali e con scadenza al 30/06/2022;
- **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Nel merito:

2) previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame;

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno nonché alla perdita di chances, oltre al pregiudizio per la professionalità, quantificato nella misura di € 15.000,00, o di altra somma che l'On. Giudicante riterrà equa o secondo giustizia;
- **accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente presso l'Istituto Comprensivo "L. Orsini" di Imola con contratto di collaboratore scolastico per 18/36 ore settimanali con decorrenza dal 15/09/2021 al 30/06/2022;



- **adottare** ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;

In ogni caso:

3) Condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie, non è possibile individuare alcun controinteressato e l'eventuale accoglimento della domanda del deducente, potrebbe non incidere nella posizione di altri supplenti.

Ove, **diversamente**, l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati;

Considerato che è inibito al ricorrente conoscere i nominativi di tutti i candidati supplenti;

Considerato che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e le residenze degli eventuali controinteressati;

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe, inoltre, dilatare oltremodo i tempi del procedimento senza raggiungere lo scopo voluto. Per quanto sopra, ove si ritenesse la sussistenza di eventuali controinteressati, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale dove pubblicare gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.



In via istruttoria: ordinarsi alla Amministrazione resistente l'esibizione di tutta la documentazione utile ai fini della decisione della causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti atti e documenti:

1. Domanda di inserimento nelle graduatorie di III° fascia per il personale ATA;
2. Attestato di servizio;
3. Decreto di rettifica del punteggio;
4. Revoca del contratto di lavoro;
5. Copia C.C.N.L. Scuola;
6. Copia Comunicazione Obbligatoria UniLav;
7. lettera di assunzione presso Istituto Paritario;
8. Copia Cedolini paga;
9. Copia C.U.D. 2019 e 2020;
10. Copia estratto dei pagamenti degli stipendi;
11. Verbale di Conciliazione Sindacale.

Si dichiara che la presente controversia è di **valore indeterminato** e **non soggetta** al versamento del contributo unificato.

Salvis iuribus

Portici, 08 Dicembre 2021

Avv. Salvatore Esposito

